

SENATO DELLA REPUBBLICA

VI LEGISLATURA

(N. 1944)

DISEGNO DI LEGGE

d'iniziativa dei senatori NENCIONI, CROLLALANZA, TEDESCHI Mario, PAZIENZA, ARTIERI, BASADONNA, BONINO, CAPUA, DE FAZIO, DE SANCTIS, DINARO, ENDRICH, FILETTI, FRANCO, GATTONI, LANFRÈ, LA RUSSA, LATANZA, MAJORANA, MARIANI, PECORINO, PEPE, PISANÒ, PISTOLESE, PLEBE e TANUCCI NANNINI

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 25 FEBBRAIO 1975

Adeguamento delle indennità di ausiliaria e speciale per gli ufficiali e indennità speciale per sottufficiali che cessano dal servizio permanente. Riversibilità della indennità speciale

ONOREVOLI SENATORI. — Con gli articoli 67 e 68 della legge 10 aprile 1954, n. 113, sullo stato degli ufficiali dell'esercito, della marina e della aeronautica e con l'articolo 32 della legge 31 luglio 1954, n. 599, sullo stato dei sottufficiali dell'esercito, della marina e dell'aeronautica, furono fissate le norme per l'attribuzione e l'ammontare delle indennità di ausiliaria e speciale per gli ufficiali e sottufficiali che cessano dal servizio permanente.

L'ammontare delle indennità stabilite nel 1954 con importi annuali fissi per i vari gradi, non sono più adeguate agli scopi per cui erano state istituite, sia per l'attuale mutato potere di acquisto della moneta, sia per lo sfasamento determinatosi con gli assegni di attività e di quiescenza che nel frattempo sono lievitati.

È bene ricordare che l'indennità di « ausiliaria » per gli ufficiali è volta ad indennizzare, per un massimo di otto anni, il danno conseguente ai vincoli propri di tale partico-

lare posizione di stato, previsti dall'articolo 55 della stessa legge n. 113 del 1954 che prescrive:

« gli ufficiali in ausiliaria sono costantemente a disposizione del Governo per essere all'occorrenza chiamati a prestare servizi che non siano riservati agli ufficiali in servizio permanente da norme di ordinamento o da appositi regolamenti »;

« l'ufficiale in ausiliaria non può assumere impieghi, nè rivestire cariche di amministratore, consigliere, sindaco od altra consimile, o assolvere incarichi, retribuiti o non, presso imprese commerciali, industriali o di credito che hanno rapporti contrattuali con l'Amministrazione militare ».

Per effetto di questi vincoli l'ufficiale non può, durante il periodo di permanenza in ausiliaria, nè intraprendere un'attività professionale autonoma — per l'imminenza del-

la possibilità di doverla interrompere bruscamente in caso di un sempre possibile richiamo in servizio — nè accedere alla quasi totalità degli incarichi, degli impieghi o delle cariche, a lui congeniali in dipendenza del particolare bagaglio culturale e professionale acquisito durante la carriera.

Tali vincoli non esistono per i sottufficiali i quali, pertanto, non godono della sopraccitata indennità di ausiliaria.

L'indennità speciale per gli ufficiali e per i sottufficiali è volta a compensare sino al 65° anno di età (e per non meno di otto anni per gli ufficiali) la differenza tra il trattamento di quiescenza in godimento a livelli inferiori, dati i più bassi limiti di età con cui il personale militare viene posto in congedo, e quello goduto dai pari grado civili che vanno in pensione all'età di 65 anni.

Qualche cifra può servire meglio a dimostrare la sostanza della situazione:

un capitano di fanteria, che cessa dal servizio permanente all'età di 50 anni, percepisce una indennità di ausiliaria di circa lire 3.000 nette mensili, a compenso dei vincoli di cui sopra si è detto, ed una indennità speciale di circa lire 9.000 nette mensili, per integrare la pensione ordinaria che, a quella età, non si discosta molto dalla pensione minima;

un colonnello di fanteria, che cessa dal servizio all'età di 57 anni, percepisce rispettivamente, circa lire 6.600 e lire 20.000 nette mensili;

un maresciallo maggiore, che cessa dal servizio all'età di 56 anni, percepisce un'indennità speciale di circa lire 9.000 mensili.

Riteniamo, quindi, doveroso non deludere ulteriormente le aspettative del personale militare per un più equo trattamento di quiescenza e per il riordinamento delle norme concessive delle predette indennità, al fine sia di evitare il ripetersi, nel tempo, della situazione già evidenziata, sia di consentire la reversibilità dell'indennità speciale per non privare i superstiti del dipendente, nel momento in cui viene riliquidata ad essi una pensione già ridotta, di quella integrazione della maggiore pensione già attribuita al dipendente.

Per assicurare la rispondenza tra le misure e le finalità istituzionali delle due indennità e consentire il loro automatico adeguamento in caso di variazione delle retribuzioni, si è ritenuto necessario prevedere che le due indennità siano fissate in percentuale rispetto allo stipendio percepito in attività di servizio al quale è ancorato, a sua volta, il trattamento di quiescenza.

Si chiede, quindi, che le indennità attualmente corrisposte vengano adeguate al costo della vita, nelle percentuali del nove per cento per l'indennità di ausiliaria e del ventisette per cento per l'indennità speciale in modo da renderle mediamente pari a tre volte quelle in vigore. Tali percentuali sono le stesse già stabilite con le leggi del 1954 n. 113 sullo stato degli ufficiali e n. 599 sullo stato dei sottufficiali.

Per quanto riguarda, infine, il riordinamento delle norme concessive si tratta unicamente di conservare la indennità speciale anche a favore dei superstiti dell'avente diritto, rapportata percentualmente all'ammontare della pensione di reversibilità, e di attribuire questa indennità fino al 65° anno anche ai sottufficiali che cessano dal servizio dopo essere stati trasferiti nel ruolo speciale per mansioni d'ufficio.

Pertanto con l'articolo 1 si fissano le nuove misure dell'indennità di ausiliaria in ragione del nove per cento dello stipendio iniziale del pari grado in servizio.

Con gli articoli 2 e 3 si fissano le nuove misure dell'indennità speciale, in ragione del ventisette per cento dello stipendio iniziale del pari grado in servizio permanente, e si dispone la reversibilità nel caso di decesso del pensionato.

Con l'articolo 4 le nuove norme vengono fissate con decorrenza dal 1° gennaio 1973 e, sotto la stessa data, estese agli ufficiali e ai sottufficiali dei corpi delle guardie di pubblica sicurezza, della guardia di finanza e, per quanto applicabili, del corpo forestale dello Stato e di quello degli agenti di custodia.

Con l'articolo 5 viene indicata la copertura dell'onere del provvedimento.

Per i motivi di equità illustrati confidiamo nel benevolo esame e nella sollecita approvazione del provvedimento da parte degli onorevoli colleghi.

DISEGNO DI LEGGE**Art. 1.**

L'articolo 67 della legge 10 aprile 1954, n. 113, è sostituito dal seguente:

« All'ufficiale in ausiliaria compete, in aggiunta al trattamento di quiescenza ed all'indennità speciale spettante ai sensi dell'articolo 68, una indennità annua lorda, non riverribile, pari al nove per cento dello stipendio iniziale del pari grado in servizio.

L'indennità è corrisposta in relazione al grado rivestito dall'ufficiale all'atto della cessazione dal servizio permanente.

Se l'ammontare complessivo del trattamento di quiescenza, dell'indennità speciale e dell'indennità di ausiliaria supera il totale degli assegni spettanti — a titolo di stipendio, di indennità militare, di indennità di impiego operativo, di imbarco, di aeronavigazione o di volo, e d'indennità d'istituto per le forze di polizia — all'ufficiale celibe in servizio permanente dello stesso ruolo e di grado eguale a quello rivestito dall'ufficiale in ausiliaria all'atto della cessazione dal servizio permanente, l'indennità di ausiliaria è ridotta fino a far corrispondere l'ammontare stesso al totale suddetto ».

Art. 2.

I comma primo, secondo e terzo dell'articolo 68 della legge 10 aprile 1954, n. 113, sono sostituiti dai seguenti:

« All'ufficiale che cessa dal servizio permanente ed è collocato:

nell'ausiliaria per età o in applicazione delle disposizioni contenute nella legge sull'avanzamento;

nella riserva o in congedo assoluto ai sensi dell'articolo 35 o per ferite, lesioni o infermità dipendenti da cause di servizio; compete, per un periodo di otto anni dalla cessazione dal servizio, in aggiunta al tratta-

mento di quiescenza ed all'eventuale indennità di ausiliaria, prevista dall'articolo 67, una indennità speciale annua lorda, reversibile, pari al ventisette per cento dello stipendio iniziale dei pari grado in servizio.

L'indennità è corrisposta in relazione al grado rivestito dall'ufficiale all'atto della cessazione dal servizio permanente.

Se allo scadere del periodo di otto anni l'ufficiale non ha compiuto l'età di 65 anni l'indennità è corrisposta sino al compimento dell'età suddetta.

All'ufficiale del ruolo naviganti normale dell'arma aeronautica, cessato dal servizio permanente per età, l'indennità è, comunque, dovuta fino all'età alla quale è corrisposta all'ufficiale dell'esercito di grado corrispondente, appartenente alle armi di fanteria, cavalleria, artiglieria e genio o al ruolo unico dei generali provenienti dalle predette armi, che sia cessato dal servizio permanente per la stessa causa.

L'indennità, in caso di morte dell'ufficiale cessato dal servizio permanente, viene attribuita agli aventi diritto per tutta la durata prevista e rapportata percentualmente all'ammontare della pensione di reversibilità ».

Art. 3.

I comma primo e secondo dell'articolo 32 della legge 31 luglio 1954, n. 599, sono sostituiti dai seguenti:

« Al sottufficiale che cessa dal servizio permanente:

per avere raggiunto il limite di età indicato nella tabella A annessa alla presente legge;

dopo essere stato trasferito nel ruolo speciale per mansioni di ufficio;

per infermità proveniente da causa di servizio;

spetta, in aggiunta al trattamento di quiescenza, una indennità speciale annua lorda, reversibile, pari al ventisette per cento dello stipendio iniziale del pari grado o qualifica in servizio.

L'indennità è corrisposta fino al compimento degli anni sessantacinque.

In caso di morte del sottufficiale cessato dal servizio permanente l'indennità viene attribuita agli aventi diritto per tutta la durata prevista e rapportata percentualmente all'ammontare della pensione di reversibilità ».

Art. 4.

La presente legge ha effetto dal 1° gennaio 1973, anche nei confronti degli ufficiali e dei sottufficiali dei Corpi delle guardie di pubblica sicurezza e della guardia di finanza e, per quanto applicabile, di quelli del Corpo forestale dello Stato e del Corpo degli agenti di custodia.

Art. 5.

All'onere derivante dall'attuazione della presente legge si fa fronte con pari riduzione dello stanziamento del capitolo della spesa del Ministero del tesoro per oneri derivanti da provvedimenti legislativi in corso.